

Risposta n. 148/2026

OGGETTO: Trattamento fiscale degli interessi dei buoni postali fruttiferi percepiti da un soggetto non residente – Residenza continuativa in un Paese white list – Articolo 6 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

La persona fisica istante (di seguito *Istante*), che dichiara di essere residente in Svizzera, è titolare di buoni fruttiferi postali emessi in data 4 ottobre 2014 con scadenza il 4 ottobre 2026.

L'Istante chiede chiarimenti sul trattamento fiscale dei redditi di capitale derivanti dai buoni fruttiferi postali "detenuti da un soggetto, cittadino italiano, non residente nel territorio dello Stato fin dall'atto della loro emissione, in possesso della sola cittadinanza italiana. Se debbano essere assoggettati a imposta al momento della loro riscossione (che avverrà nell'anno in corso) e anche a quella di residenza fiscale (Svizzera) ovvero

quale documentazione è da presentare eventualmente a Poste Italiane e i tempi necessari a non dover ricorrere a successive pratiche di rimborso attraverso l'Ufficio delle Imposte di Pescara per il rimborso da doppia imposizione in base agli accordi vigenti tra i due stati".

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante non propone alcuna soluzione interpretativa e chiede il chiarimento "considerato che il contatto telefonico intercorso con l'ufficio postale di emissione dei Buoni in argomento non considera alternative legate alle date di loro emissione/riscossione".

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Premesso che la determinazione della residenza dei contribuenti esula dall'istituto dell'interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, poiché richiede una verifica di elementi fattuali riscontrabili dalla scrivente solo in sede di accertamento (cfr. circolare n. 9/E del 1° aprile 2016), la risposta viene resa nel presupposto dichiarato dall'Istante, assunto acriticamente, di essere residente in Svizzera, restando, in ogni caso, impregiudicato l'ordinario potere di controllo in capo agli uffici competenti.

Nell'ordinamento interno, l'applicazione delle imposte sui redditi nei confronti dei non residenti è disciplinata dall'articolo 23 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

Per quanto di interesse in questa sede, ai sensi del citato articolo 23, comma 1, «*Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti*

nel territorio dello Stato: (...) b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali».

In generale, gli interessi e altri proventi derivanti dai buoni postali fruttiferi (collocati da Poste Italiane S.p.A. per conto dell'emittente Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.) sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 12,5 per cento ai sensi del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

L'articolo 6, comma 1, primo periodo, del citato d.lgs. n. 239 del 1996 prevede un regime di esenzione dall'applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi derivanti, tra gli altri, dai buoni postali fruttiferi, qualora percepiti da soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, ossia in Stati inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. *white list*).

Al fine di poter beneficiare dell'esenzione di cui sopra è necessario che la condizione di residenza in un Paese *white list* non vari durante tutto il periodo in cui il beneficiario degli interessi è intestatario dei buoni postali fruttiferi.

La Svizzera, Paese in cui l'Istante dichiara di essere residente, è entrata a far parte degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni con il decreto ministeriale 9 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2016, che ha integrato la suddetta *white list*.

Per poter beneficiare del regime fiscale di esenzione, inoltre, i soggetti non residenti devono depositare, direttamente o indirettamente, i titoli presso un

intermediario residente in Italia (o una stabile organizzazione in Italia di un intermediario non residente) abilitato. In tal senso depone, infatti, l'articolo 7 del d.lgs. n. 239 del 1996, recante la procedura per la non applicazione dell'imposta sostitutiva nei confronti dei non residenti.

Con specifico riferimento ai buoni fruttiferi postali, l'articolo 2, comma 3, del medesimo d.lgs. n. 239 del 1996 prevede che *«Per i buoni postali di risparmio l'imposta sostitutiva è applicata dall'Ente poste italiane [ora Poste Italiane S.p.A.] conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente poste italiane, possono essere stabilite particolari modalità applicative della presente disciplina, anche agli effetti dell'art. 7»*.

Con il decreto interministeriale 23 dicembre 1998, n. 511, è stato adottato il *«Regolamento recante modalità applicative dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n.239, sui proventi dei buoni postali di risparmio»*.

In particolare, per quanto riguarda il regime di esenzione, il comma 3 dell'articolo 1 del citato Regolamento dispone che *«Il regime di esenzione si applica solo nel caso in cui sia accertata la continuità del diritto fino dall'emissione del titolo»* ed il successivo comma 4 che al *«buono postale fruttifero non si applica un doppio regime fiscale. Qualora nel periodo di possesso del titolo mutano le condizioni in base alle quali è riconosciuto il diritto all'esenzione, tale diritto si esercita solo nel caso in cui l'attestazione di cui all'articolo 4 è acquisita dalla Poste italiane S.p.a. antecedentemente al verificarsi del mutamento»*.

Ai fini dell'applicazione del regime di esenzione, Poste italiane S.p.A. acquisisce, ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto interministeriale, l'attestazione rilasciata dalle competenti autorità fiscali del Paese in cui il beneficiario degli interessi sui buoni postali fruttiferi ha la residenza, dalla quale risulti la sussistenza della residenza in un Paese cd. *white list*. Tale attestazione può essere acquisita anche all'atto del pagamento, sempreché dalla stessa risulti specificamente che la condizione di essere residente in un Paese *white list* non sia variata durante tutto il periodo in cui il beneficiario degli interessi sia stato intestatario dei buoni postali fruttiferi. Qualora il beneficiario abbia mutato residenza durante il predetto periodo, l'attestazione è acquisita con riferimento a ciascuno dei Paesi in cui il beneficiario ha avuto la residenza.

Conformemente all'attuale disposizione di carattere generale di cui all'articolo 7 del d.lgs. n. 239 del 1996 (recante la procedura per la non applicazione dell'imposta sostitutiva nei confronti dei non residenti), al fine di semplificare gli adempimenti dei soggetti non residenti, è prevista la possibilità di presentare un'autocertificazione sottoscritta dall'effettivo beneficiario o da un suo rappresentante legale e redatta secondo lo schema approvato con decreto ministeriale del 12 dicembre 2001, in luogo dell'attestazione rilasciata dalle autorità fiscali del Paese di residenza.

Come chiarito nella risposta n. 647 pubblicata il 1° ottobre 2021, tale autocertificazione può essere acquisita anche all'atto del pagamento, sempreché dalla stessa risulti specificamente che le condizioni richieste dall'articolo 6 del d.lgs. n. 239 del 1996 non siano variate durante tutto il periodo in cui il beneficiario degli interessi sia stato intestatario dei buoni postali fruttiferi.

Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto interministeriale n. 511 del 1998 prevede che per «*l'applicazione del regime di esenzione i titoli sono depositati presso la Poste italiane S.p.a.*».

Nel caso di specie, dal certificato di residenza allegato all'istanza si evince che l'*Istante* risulta anagraficamente residente:

- in Germania, dal XX/YY/2014 al X1/ZZ/2019;
- in Svizzera, dal XX/ZZ/2019.

A condizione che i buoni fruttiferi in oggetto siano depositati presso Poste italiane S.p.A., laddove tali risultanze anagrafiche trovassero un effettivo riscontro fattuale, l'*Istante* potrebbe beneficiare della non applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi e altri frutti dei buoni postali in quanto, come richiesto dalla normativa di riferimento, risulterebbe sempre residente in Paesi inclusi nella *white list*. Ciò in quanto, l'*Istante* risulterebbe residente in Germania, alla data di emissione (4 ottobre 2014), e in Svizzera, dal 2019 (successivamente alla inclusione nella *white list* avvenuta nel 2016) fino alla data di riscossione.

Il presente parere è reso sulla base degli elementi, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione nel contenuto, restando impregiudicato il potere di controllo dell'Amministrazione.

**firma su delega del Direttore Centrale
Sergio Cristallo
atto di delega prot. R.I. 7107 del 13.05.2026**

**IL CAPO SETTORE
(firmato digitalmente)**